

Antonio Cirafisi / Oronzo Passante

Contratti pubblici di lavori e servizi tecnici in Sicilia

VOLUME SECONDO

DALLA GARA D'APPALTO ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

- Qualificazione delle imprese
- Requisiti dei concorrenti
- Bandi, avvisi, inviti
- Criteri di aggiudicazione
- Il contratto

SOFTWARE INCLUSO

Norme di riferimento; Disposizioni collegate; Atti Autorità VCP;
Comunicazioni all'Autorità VCP; Osservatorio LL.PP.; Modulistica



eBook di www.lavoripubblici.it

**GRAFILL**

Antonio Cirafisi, Oronzo Passante

CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI E SERVIZI TECNICI IN SICILIA

VOLUME SECONDO

DALLA GARA D'APPALTO ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

ISBN 13 978-88-8207-544-6

EAN 9 788882 075446

eBook, 42

Prima edizione, novembre 2013

© GRAFILL S.r.l.

Via Principe di Palagonia, 87/91 – 90145 Palermo

Telefono 091/6823069 – Fax 091/6823313

Internet <http://www.grafill.it> – E-Mail grafill@grafill.it

Tutti i diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica e di riproduzione sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in alcuna forma, compresi i microfilm e le copie fotostatiche, né memorizzata tramite alcun mezzo, senza il permesso scritto dell'Editore. Ogni riproduzione non autorizzata sarà perseguita a norma di legge. Nomi e marchi citati sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.

SOMMARIO

1. IL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE	p.	1
1.1. Principi	"	1
1.2. Qualificazione per eseguire lavori pubblici	"	2
1.2.1. Disciplina	"	2
1.2.2. Sistema di qualificazione	"	2
1.2.3. Certificazione di sistema di qualità e requisiti	"	3
1.2.4. Compiti e responsabilità delle SOA	"	4
1.2.5. Contestazione motivata delle attestazioni	"	4
1.3. Disciplina regolamentare	"	4
1.3.1. Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di qualificazione degli esecutori di lavori	"	4
1.4. Categorie e classifiche	"	5
1.4.1. Categorie di opere generali e specializzate – strutture, impianti e opere speciali	"	6
1.5. Qualificazione negli appalti misti	"	10
1.6. Qualificazione dei consorzi stabili	"	11
1.7. Sistema di qualità aziendale	"	13
1.8. Requisiti per la qualificazione	"	13
1.8.1. Domanda di qualificazione	"	13
1.8.2. Verifica dei requisiti e contratto	"	13
1.8.3. Modificazioni soggettive	"	14
1.8.4. Verifica triennale	"	14
1.8.5. Requisiti d'ordine generale	"	15
1.8.6. Requisiti di idoneità professionale	"	18
1.8.7. Requisiti di ordine speciale	"	18
1.8.8. Cifra d'affari	"	19
1.8.9. La adeguata idoneità tecnica	"	20
1.8.10. Idoneità tecnica nell'appalto di progettazione e costruzione	"	20
1.8.11. Adeguata attrezzatura tecnica	"	21
1.8.12. Ammortamento	"	22
1.8.13. Adeguato organico medio annuo	"	22
1.8.14. Costo del personale	"	23
1.8.15. Rideterminazione figurativa della cifra di affari	"	23

1.8.16.	Requisiti conseguiti dal direttore tecnico di altra impresa.....	p.	23
1.8.17.	Requisiti particolari per la categoria OG11	"	24
1.8.18.	Qualificazione per lavori che prevedono operai qualificati con patentino	"	25
1.8.19.	Articolo 46 – Integrazioni documentali in sede di gara – Tassatività delle cause di esclusione.....	"	25
1.9.	Incremento convenzionale premiante	"	26
1.9.1.	Disciplina	"	26
1.9.2.	Requisiti	"	27
1.9.3.	Calcolo	"	27
1.9.4.	Ulteriore incremento	"	29
1.10.	Rivalutazione dell'importo dei lavori eseguiti	"	29
1.11.	Determinazione del periodo di attività documentabile e dei relativi importi e certificati.....	"	29
1.11.1.	Determinazione del periodo di attività documentabile	"	29
1.11.2.	Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero.....	"	30
1.11.3.	Lavori eseguiti dall'impresa aggiudicataria e dall'impresa subappaltatrice	"	30
1.12.	Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi.....	"	31
1.13.	La direzione tecnica.....	"	31
1.13.1.	Compiti e requisiti.....	"	31
1.13.2.	Divieti e sostituzioni	"	32
2.	REQUISITI DEI CONCORRENTI PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI LAVORI	"	34
2.1.	La soglia di € 150.000	"	34
2.1.1.	Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a € 150.000.....	"	34
2.1.2.	Dimostrazione dei requisiti	"	35
2.1.3.	Divieto di richiesta di ulteriori requisiti.....	"	36
2.1.4.	Analogie con le categorie.....	"	36
2.2.	Requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento	"	37
2.2.1.	Requisiti del concorrente singolo.....	"	38
2.3.	Organismi costituiti e non costituiti al momento dell'offerta.....	"	39
2.3.1.	Consorzi	"	39
2.3.2.	Consorzi fra imprese artigiane.....	"	40
2.3.3.	Natura del rapporto tra consorzio ed imprese consorziate.....	"	40
2.3.4.	Qualificazione	"	41
2.3.5.	Consorzi stabili e consorzi ordinari	"	41
2.3.6.	Consorzi ordinari di concorrenti	"	42

2.3.7.	Disciplina per i consorzi stabili.....	p.	42
2.3.8.	Requisiti di partecipazioni agli appalti	"	43
2.3.9.	Qualificazione del consorzio stabile	"	43
2.3.10.	Divieti	"	44
2.4.	Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti	"	45
2.4.1.	Requisiti di qualificazione per i lavori	"	45
2.4.2.	A.T.I. miste	"	46
2.4.3.	Divieti	"	46
2.5.	Partecipazione di soggetti "costituendi"	"	48
2.5.1.	Inserimento della dichiarazione di impegno a costituire l'A-TI nell'"offerta"	"	48
2.5.2.	Presenza di lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica	"	49
2.5.3.	Facoltà di presentare offerta e di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti	"	50
2.5.4.	Quote di partecipazione	"	51
2.5.5.	Conferimento del mandato e rappresentanza	"	52
2.5.6.	Efficacia del mandato.....	"	52
2.5.7.	Deroghe al divieto di modifica della composizione dell'associazione	"	52
2.6.	Raggruppamenti.....	"	53
2.6.1.	Requisiti del raggruppamento di tipo orizzontale.....	"	53
2.6.2.	Requisiti del raggruppamento di tipo verticale.....	"	54
2.6.3.	Limiti al frazionamento dei requisiti di partecipazione	"	54
2.7.	Requisiti nei contratti di progettazione ed esecuzione	"	55
2.7.1.	Società tra raggruppamenti temporanei	"	56
2.7.2.	Requisiti del concessionario	"	56
2.7.3.	Requisiti del proponente e attività di asseverazione	"	57
2.7.4.	Esclusione delle società semplici dal sistema di qualificazione	"	58
2.8.	Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici.....	"	58
2.8.1.	Funzionamento.....	"	59
2.9.	Sistema dei controlli antimafia	"	59
2.9.1.	Considerazioni generali	"	59
2.9.2.	Ambito soggettivo di applicazione del codice antimafia	"	60
2.9.3.	Comunicazione e informazione antimafia	"	61
2.9.4.	Soggetti sottoposti alla verifica antimafia	"	62
2.9.5.	Termini di validità della documentazione antimafia	"	63
2.9.6.	Comunicazioni sulle modifiche intervenute e sanzioni	"	63
2.9.7.	Comunicazioni antimafia	"	63
2.9.8.	Termini per il rilascio della comunicazione antimafia	"	64
2.9.9.	Autocertificazione	"	64
2.9.10.	Informazioni antimafia.....	"	64

2.9.11.	Acquisizione dell'informazione antimafia.....	p.	64
2.9.12.	Dati per l'acquisizione dell'informazione antimafia.....	"	65
2.9.13.	Termini per il rilascio delle informazioni	"	65
2.9.14.	Accessi e accertamento del prefetto.....	"	66
2.9.15.	Effetti delle informazioni del prefetto.....	"	66
3.	BANDI AVVISI E INVITI.....	"	68
3.1.	Generalità.....	"	68
3.2.	Bandi, avvisi e inviti.....	"	69
3.2.1.	Disposizioni in materia di pubblicazione degli avvisi e dei bandi.....	"	69
3.2.2.	Avviso di preinformazione.....	"	71
3.2.3.	Inoltro alla Commissione.....	"	71
3.3.	Il CIG e il CUP	"	72
3.3.1.	Il Codice identificativo gara.....	"	72
3.3.2.	Il Codice Unico di Progetto	"	73
3.4.	Bando di gara.....	"	74
3.4.1.	Il Responsabile degli adempimenti relativi alla celebrazione della gara.....	"	74
3.4.2.	Bandi tipo.....	"	75
3.4.3.	Schema tipo del bando di gara e adempimenti del R.u.p.....	"	76
3.4.4.	Integrazione ai bandi tipo.....	"	76
3.4.5.	Determinazione delle soglie transfrontaliere	"	77
3.4.6.	Ritiro del bando di gara.....	"	78
3.5.	Caratteristiche e modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi....	"	79
3.5.1.	Lingua di pubblicazione.....	"	80
3.5.2.	Altre disposizioni	"	80
3.5.3.	Divieti e limitazioni	"	80
3.5.4.	Altre forme di pubblicità.....	"	81
3.6.	Inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo competitivo, a negoziare	"	81
3.6.1.	Contenuti degli inviti	"	81
3.7.	Specifiche tecniche	"	82
3.7.1.	Modalità di formulazione delle specifiche tecniche.....	"	82
3.7.2.	Conformità alle specifiche tecniche.....	"	82
3.7.3.	Particolari divieti per le stazioni appaltanti	"	83
3.7.4.	Rilevanza delle ecoetichettature	"	83
3.8.	Condizioni particolari di esecuzione del contratto prescritte nel bando o nell'invito.....	"	84
3.9.	Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte.....	"	84

3.9.1.	Riduzione dei tempi per pubblicazione dell'avviso di preinformazione	p.	85
3.9.2.	Proroga dei termini	"	86
3.9.3.	Termini in caso di urgenza	"	86
3.10.	Termini di invio ai richiedenti dei capitolati d'oneri, documenti e informazioni complementari nelle procedure aperte	"	86
3.11.	Termini di invio ai richiedenti dei capitolati d'oneri e documenti complementari nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo	"	87
3.11.1.	Modalità e termini	"	87
3.12.	Forma e contenuto delle domande di partecipazione	"	87
3.13.	Forma e contenuto delle offerte	"	88
3.14.	Regole applicabili alle comunicazioni	"	88
3.14.1.	Mezzi di comunicazione	"	88
3.14.2.	Integrità dei dati e riservatezza delle informazioni	"	89
3.14.3.	Compatibilità degli strumenti di comunicazione	"	89
3.14.4.	Regole da applicare ai dispositivi di trasmissione e ricezione....	"	90
3.14.5.	Regole applicabili alla trasmissione delle domande di partecipazione	"	90
3.15.	Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia	"	90
3.15.1.	Pubblicità	"	91
3.15.2.	Termini di ricezione delle domande	"	92
3.16.	Appalti di servizi e forniture sotto soglia	"	93
3.16.1.	Disciplina	"	93
3.16.2.	Pubblicità e termini di ricezione	"	93
3.17.	Documenti e informazioni complementari	"	94
4.	PROCEDURE PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OFFERENTI.....	"	96
4.1.	Definizioni	"	96
4.1.1.	Priorità	"	97
4.2.	Appalto di progettazione ed esecuzione	"	97
4.3.	Modalità di stipula dei contratti di lavori	"	98
4.4.	Aggiudicazioni	"	98
4.4.1.	Numero minimo di candidati da invitare	"	99
4.4.2.	Limitazioni e divieti	"	99
4.5.	Procedure	"	100
4.5.1.	Procedura ristretta semplificata per gli appalti di lavori	"	100
4.5.2.	Procedure negoziate	"	102
4.5.3.	Somma urgenza	"	110

4.5.4.	Dialogo competitivo.....	p.	112
4.5.5.	Accordi quadro.....	"	115
4.6.	Il Project Financing	"	117
4.6.1.	Project financing proposto da operatori economici	"	118
4.6.2.	Procedura	"	121
4.6.3.	Norme specifiche	"	126
5.	SELEZIONE DELLE OFFERTE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: ANOMALIE DELLE OFFERTE	"	127
5.1.	Procedure comuni a tutte le forme di gara.....	"	127
5.1.1.	Controlli sul possesso dei requisiti mediante la BDNCP.....	"	127
5.1.2.	Disciplina del Codice sul controlli del possesso dei requisiti	"	130
5.2.	Criteri di selezione delle offerte	"	139
5.2.1.	Soglie di applicazione e riparto dei parametri	"	140
5.2.2.	Criterio del prezzo più basso.....	"	140
5.3.	Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.....	"	144
5.3.1.	Commissione di gara e Seggio di gara.....	"	144
5.3.2.	Commissione aggiudicatrice con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per appalti di servizi ovvero di lavori per importi inferiori a € 1.250.000	"	145
5.3.3.	Bando di gara e criteri di valutazione dell'offerta	"	147
5.4.	Individuazione delle offerte anormalmente basse	"	153
5.4.1.	Individuazione della soglia di anomalia con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso.....	"	154
5.4.2.	Individuazione delle offerte anormalmente basse con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, per importi superiori a € 5.000.000	"	157
5.4.3.	Individuazione delle offerte anormalmente basse con il criterio di aggiudicazione dell'offerta più vantaggiosa.....	"	157
5.5.	Criteri di verifica delle offerte anormalmente basse.....	"	158
5.6.	Disciplina della verifica delle offerte anormalmente basse	"	158
5.6.1.	Richiesta delle giustificazioni dell'offerta	"	159
5.6.2.	Procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse	"	159
5.6.3.	Progressione nella verifica	"	161
5.6.4.	Dichiarazione delle offerte risultate non congrue e aggiudicazione	"	161
5.6.5.	Istituzione della commissione.....	"	161
5.6.6.	Valutazione dell'offerta anomala a seguito di un aiuto di Stato	"	162
5.6.7.	Elementi specifici di valutazione	"	162
5.6.8.	Elementi non ammessi a giustificazione.....	"	162


5.6.9.	Incidenza del costo del lavoro nella valutazione dell'anomalia	p.	163
5.6.10.	Valutazione dell'utile d'impresa	"	163
5.6.11.	Strumenti di rilevazione della congruità dei prezzi	"	164
6.	DALL'AGGIUDICAZIONE ALL'EFFICACIA DEL CONTRATTO.....	"	165
6.1.	La determina a contrarre.....	"	165
6.1.1.	Contenuto obbligatorio della determina a contrarre	"	165
6.1.2.	Selezione dei partecipanti e aggiudicazione provvisoria	"	167
6.1.3.	Comunicazioni ex articolo 79, Codice.....	"	168
6.1.4.	Aggiudicazione definitiva	"	169
6.1.5.	Termini per l'accesso	"	171
6.1.6.	Tempi di sottoscrizione del contratto	"	172
6.1.7.	Scioglimento del vincolo e risarcimenti	"	174
6.1.8.	Stipula del contratto	"	174
7.	PRINCIPI E COMPOSIZIONE DEL CONTRATTO	"	176
7.1.	Disciplina.....	"	176
7.1.1.	Forme contrattuali.....	"	176
7.1.2.	Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.....	"	178
7.1.4.	Particolari forme dei contratti di lavori.....	"	179
7.1.5.	Modalità di stipula dei contratti di lavori.....	"	179
7.1.6.	Immodificabilità delle condizioni contrattuali	"	181
7.2.	Documenti del contratto, contenuti e clausole contrattuali	"	181
7.2.1.	Documenti.....	"	181
7.2.2.	Contenuto dei capitolati e dei contratti	"	184
7.2.3.	Principali clausole contrattuali.....	"	185
7.3.	Varianti in corso di esecuzione del contratto	"	197
7.4.	Il prezzo chiuso.....	"	198
7.4.1.	Procedura per l'applicazione del prezzo chiuso.....	"	199
7.5.	Compensazioni	"	200
7.6.	Vicende soggettive dell'esecutore del contratto	"	201
7.7.	Cessione dei crediti derivanti dal contratto	"	202
7.8.	Subappalto	"	203
7.8.1.	Regime autorizzatorio	"	204
7.8.2.	Attività che non costituiscono subappalto	"	205
7.8.3.	Il subappalto "a cascata".....	"	206
7.8.4.	Limiti del subappalto	"	207
7.8.5.	Criteri di affidamento delle opere generali e delle opere specializzate non eseguite direttamente	"	207

7.8.6.	Condizioni e obblighi nel subappalto	p.	208
7.8.7.	Dichiarazione circa il controllo o collegamento con il subesecutore o cottimista	"	208
7.8.8.	Termini per l'autorizzazione al subappalto e silenzio-asenso	"	209
7.8.9.	Norme applicabili ad imprese a composizione plurisoggettiva	"	209
7.8.10.	Pagamenti al subesecutore	"	209
7.8.11.	Limiti alle condizioni economiche del subappalto	"	210
7.8.12.	Responsabilità e obblighi del subesecutore	"	210
7.9.	Contratto di accordo quadro	"	211
7.9.1.	Disciplina regolamentare	"	211
7.9.2.	Procedura	"	212
7.10.	La Direzione dell'esecuzione del contratto	"	212
7.10.1.	Collaudo	"	213
7.11.	Risoluzione del contratto	"	213
7.11.1.	Risoluzione dei contratti per reati accertati e per revoca dell'attestazione di qualificazione	"	213
7.11.2.	Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo	"	214
7.11.3.	Avviso all'esecutore	"	215
7.11.4.	Provvedimenti in seguito alla risoluzione dei contratti	"	216
7.11.5.	Obblighi in caso di risoluzione del contratto	"	217
7.12.	Recesso del Committente, revoca aggiudicazione definitiva, informazione prefettizia supplementare	"	217
7.12.1.	Recesso dal contratto e valutazione del decimo	"	217
7.12.2.	Motivazioni al recesso	"	218
7.12.3.	Limiti dell'autotutela	"	219
7.12.4.	Recesso dal contratto per infiltrazioni mafiose	"	220
7.12.5.	Risoluzione del contratto per violazione dei piani di sicurezza	"	220
7.13.	Ingerenza e cooperazione della stazione appaltante	"	221
7.13.1.	Ingerenza	"	221
7.13.2.	L'obbligo di cooperazione della Stazione appaltante	"	223
INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE ALLEGATO		"	225
Introduzione		"	225
Requisiti minimi hardware e software		"	225
Installazione del software		"	225

IL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

1.1. Principi

L'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, stabilisce che:



Il sistema unico di qualificazione delle imprese, istituito ai sensi dell'articolo 8, Legge n. 109/1994 e disciplinato oggi dall'articolo 40, D.Lgs. n. 163/2006, da un lato, risponde all'esigenza di garantire le amministrazioni appaltanti circa la capacità tecnica e l'affidabilità morale, organizzativa e finanziaria delle imprese che aspirano a contrarre con loro e, quindi, di garantire la qualità delle opere pubbliche, dall'altro, basandosi sulla costante verifica del possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alla disciplina comunitaria, evita differenziazioni normative di carattere territoriale e, quindi, tutela anche la libertà di concorrenza e la par condicio tra le imprese.

La norma indica che i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati e improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza.

Con il sistema di qualificazione e, in particolare, con l'obbligo posto in capo alle amministrazioni appaltanti con l'articolo 60, comma 4, Regolamento, il legislatore ha voluto evitare che i requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria dovessero essere accertati di volta in volta nel corso delle singole gare. In base alla normativa citata è sufficiente, quindi, che le stazioni appaltanti verifichino, mediante la certificazione esibita dal concorrente il possesso dei requisiti di partecipazione. Detta certificazione è rilasciata da soggetti appositamente autorizzati. Si tratta, per quanto concerne la qualificazione tecnica, dell'attestazione del possesso da parte della impresa concorrente dei requisiti attinenti ai mezzi, al personale e all'organizzazione, valutati secondo parametri standard stabiliti a priori dagli organismi di attestazione, in relazione a lavori di determinate entità^[1].

Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto privato di attestazione (cc.dd. SOA), e possono esercitare la loro attività a seguito di autorizzazione rilasciata dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

^[1] Consiglio di Stato Sez. V, sent. n. 878 del 28 febbraio 2006.

Le SOA, sebbene organismi di diritto privato, nell'esercizio dell'attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici, svolgono funzioni di natura pubblicistica certificando l'esistenza di:

- un sistema di qualità conforme alla normativa europea ed a quella nazionale;
- requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione.

Tra i requisiti tecnico-organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori pubblici da parte delle stazioni appaltanti.

La qualificazione dell'impresa costituisce un presupposto di ammissione alla gara di importo superiore a € 150.000 e, in caso di aggiudicazione, diviene un presupposto della contrattazione non potendo l'amministrazione stipulare un contratto con un soggetto privo di qualificazione, che è prova presuntiva della sua capacità a contrarre con la p.a.

In assenza di qualificazione, infatti, l'impresa è priva dell'astratta idoneità a contrarre e la giurisprudenza civile ha evidenziato che tale parziale difetto di capacità giuridica comporta la nullità del contratto di appalto eventualmente stipulato.

1.2. Qualificazione per eseguire lavori pubblici

1.2.1. Disciplina

L'articolo 40, comma 1, Codice, stabilisce che *«i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati e improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente»*.

Con il Titolo III – Capo I, Regolamento è disciplinato il sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici, di importo superiore a € 150.000, articolato in rapporto alle tipologie e all'importo dei lavori stessi. Inoltre lo stesso Regolamento stabilisce le regole per la periodica revisione delle categorie di qualificazione con la possibilità di prevedere eventuali nuove categorie.

1.2.2. Sistema di qualificazione

Il d.P.R. 34/2000, in seguito all'avvenuta abolizione dell'Albo Nazionale Costruttori, ha istituito un nuovo sistema di qualificazione delle imprese di costruzione che vogliono partecipare ad appalti pubblici, delegando tale funzione a soggetti privati.

Con il terzo comma, articolo 40, Codice è affermato che *«il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati dall'Autorità. L'attività di attestazione è esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l'assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori»*.

Le SOA nell'esercizio dell'attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20^[2].

[2] Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti (G.U. n. 10 del 14 gennaio 1994).

Il legislatore ha definito specificamente quali requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici siano necessari per lo svolgimento, in piena indipendenza, dell'attività di qualificazione e il Regolamento detta disposizioni in materia di organizzazione aziendale delle Soa imponendo loro un minimo di capitale sociale, un minimo di dipendenti in organico e, addirittura, definendo i ruoli e le competenze minime che tale organico deve possedere.

Ed ancora, al fine di controllare l'operato delle società di qualificazione il legislatore ha condizionato l'inizio dell'attività imprenditoriale delle Soa ad un'autorizzazione da parte dell'AVCP che opera un minuzioso controllo del possesso dei requisiti soggettivi delle società attestate e del rispetto da parte loro sia delle vigenti disposizioni, che degli atti che emana l'AVCP ed altresì munendo l'Autorità di Vigilanza di forti poteri ispettivi sui rapporti contrattuali instaurati con le imprese di costruzione. Come per gli altri soggetti sottoposti alla vigilanza dell'AVCP, questa può comminare, in determinati casi, sanzioni pecuniarie e amministrative alle Soa.

Tutti questi elementi esplicitano senza alcuna ombra di dubbio la funzione pubblicistica svolta dalle Soa che pertanto, pur rimanendo soggetti privati, aventi quale obiettivo esclusivo la finalità di lucro, esercitano l'attività professionale seguendo principi di imparzialità, indipendenza di giudizio e naturalmente di semplificazione amministrativa.

In caso di false attestazioni dalle stesse rilasciate si applicano gli articoli 476 (*Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici*) e 479 (*Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici*) del Codice penale.

Presso il sito dell'AVCP, (www.avcp.it), è disponibile l'elenco delle SOA autorizzate.

1.2.3. Certificazione di sistema di qualità e requisiti

Agli organismi di attestazione è demandato il compito di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di:

a) certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;

b) requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione. Tra i requisiti tecnico organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori pubblici da parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall'Osservatorio, cui sono trasmessi, in copia, dalle stazioni appaltanti.

L'attestazione SOA costituisce, per ciò che concerne certificazione e dichiarazioni, un contenitore qualificato, dalla funzione pubblicistica assegnatagli dall'ordinamento, e dalla forza di "prova" esclusiva del suo contenuto, ai fini della partecipazione alla gara dell'operatore che ne è titolare e del possesso in capo al medesimo dei requisiti di partecipazione in esso attestati, che non può essere revocato in dubbio dalla stazione appaltante, nei limiti di sua validità. È invece lecito dubitare che, in assenza di SOA, la qualificazione o la dichiarazione di qualità non possano essere comprovati per finalità differenti – quali il dimezzamento della cauzione – ove, il soggetto che ne abbia titolo in base a certificazione non ne sia in possesso^[3].

^[3] TAR Calabria CZ – 2009.

1.2.4. *Compiti e responsabilità delle SOA*

Ai sensi del comma 9, dell'articolo 40, Codice, le attestazioni rilasciate dalle SOA devono indicare espressamente le referenze che hanno permesso il rilascio dell'attestazione e i dati da esse risultanti non possono essere contestati immotivatamente.

Le SOA sono responsabili della conservazione della documentazione e degli atti utilizzati per il rilascio delle attestazioni anche dopo la cessazione dell'attività di attestazione. Le SOA sono altresì tenute a rendere disponibile la documentazione e gli atti ai soggetti indicati nel regolamento, anche in caso di sospensione o decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione; in caso di inadempimento, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 6, comma 11, Codice^[4]. In ogni caso le SOA restano tenute alla conservazione della documentazione e degli atti di cui al primo periodo per 10 anni o nel diverso termine indicato con il Regolamento (articolo 40, comma 9-*bis*, Codice).

Le SOA hanno l'obbligo di comunicare all'Autorità l'avvio del procedimento di accertamento del possesso dei requisiti nei confronti delle imprese nonché il relativo esito. Le SOA hanno l'obbligo di dichiarare la decadenza dell'attestazione di qualificazione qualora accertino che la stessa sia stata rilasciata in carenza dei requisiti prescritti dal regolamento, ovvero che sia venuto meno il possesso dei predetti requisiti; in caso di inadempienza l'Autorità procede a dichiarare la decadenza dell'autorizzazione alla SOA all'esercizio dell'attività di attestazione (articolo 40, comma 9-*ter*).

1.2.5. *Contestazione motivata delle attestazioni*

Come detto, l'articolo 40, comma 9, Codice, stabilisce che le attestazioni rilasciate dalle SOA devono indicare espressamente le referenze che hanno permesso il rilascio dell'attestazione e i dati da esse risultanti non possono essere contestati immotivatamente.

Ne consegue, di converso, che i dati risultanti dalle referenze che hanno permesso il rilascio dell'attestazione possono essere contestati motivatamente.

La stazione appaltante, quindi, così come eventuali imprese concorrenti, ove in possesso di elementi idonei a mettere in discussione quanto riportato nelle referenze, potranno contestare i dati risultanti dall'attestazione SOA e, ove la contestazione, in sede amministrativa o giurisdizionale, risulti fondata, hanno la possibilità di determinare la revoca o l'annullamento dell'attestazione stessa con prevedibili effetti sulle procedure di gara e la relativa aggiudicazione dell'appalto.

1.3. *Disciplina regolamentare*

1.3.1. *Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di qualificazione degli esecutori di lavori*

Il titolo III, capo I, articoli da 60 a 96, del Regolamento disciplinano il sistema unico di qualificazione di cui all'articolo 40 del Codice.

^[4] Sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 25.822 se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 51.545 se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri.

La qualificazione è obbligatoria per chiunque esegua i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti, di importo superiore a € 150.000.

Fatto salvo quanto stabilito agli articoli 61, comma 6, e 62, comma 1, Regolamento, l'attestazione di qualificazione rilasciata a norma del titolo III, costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici (articolo 60, comma 3, Reg.).

Le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi da quelli previsti dalla disciplina dettata dal Regolamento.

1.4. Categorie e classifiche

Ai sensi dell'articolo 61, comma 1, Regolamento, le imprese sono qualificate per:

1)	categorie di opere generali
2)	categorie di opere specializzate
3)	per prestazioni di sola costruzione
4)	per prestazioni di progettazione e costruzione

Tab. 1.1. *Forme di qualificazione*

Le imprese inoltre sono classificate, nell'ambito delle categorie loro attribuite, secondo i livelli di importo.

L'articolo 61, comma 4, del Regolamento n. 207/2010 ha introdotto due nuove classifiche intermedie (III-bis e IV-bis) con il chiaro intento di favorire le attività di imprese di dimensioni medio – piccole, pertanto le classifiche vigenti oggi sono le seguenti:

Classifiche	fino a euro
I	258.000
II	516.000
III	1.033.000
III-bis	1.500.000
IV	2.582.000
IV-bis	3.500.000
V	5.165.000
VI	10.329.000
VII	15.494.000
VIII	15.494.000

L'importo della classifica VIII (illimitato) ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione è convenzionalmente stabilito pari a € 20.658.000.

Tab. 1.2. *Classifiche*

Ai sensi dell'articolo 61, comma 6, per gli appalti di importo a base di gara superiore a € 20.658.000 l'impresa, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver re-

alizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra d'affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara. A tale riguardo si fa notare che il previgente regolamento, per appalti di questa dimensione, prevedeva il più penalizzante requisito di una cifra d'affari non inferiore a 3 volte.

Il requisito è comprovato secondo quanto previsto all'articolo 79, commi 3 e 4, ed è soggetto a verifica da parte delle stazioni appaltanti. Detta verifica è effettuata secondo quanto disposto dall'articolo 48, Codice, (vedi cap. 5, § 1.2).

1.4.1. Categorie di opere generali e specializzate – strutture, impianti e opere speciali

1.4.1.1. Categorie di opere generali

Ai sensi dell'articolo 107 del Regolamento, ai fini dei bandi di gara, le opere e i lavori pubblici appartengono ad una o più categorie di opere generali ovvero ad una o più categorie di opere specializzate corrispondenti alle categorie individuate nell'allegato A allo stesso Regolamento.

Le categorie di opere generali e specializzate richieste dall'impresa alla SOA sono riportate nel certificato della camera di commercio, industria e artigianato.

Le categorie di opere generali sono le seguenti:

Acronimo	Oggetto
OG 1	Edifici civili e industriali
OG 2	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali
OG 3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari
OG 4	Opere d'arte nel sottosuolo
OG 5	Dighe
OG 6	Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
OG 7	Opere marittime e lavori di dragaggio
OG 8	Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
OG 9	Impianti per la produzione di energia elettrica
OG 10	Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione
OG 11	Impianti tecnologici
OG 12	Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale
OG 13	Opere di ingegneria naturalistica

Tab. 1.3. Categorie opere generali

Per tutte le elencate categorie, la qualificazione è obbligatoria. Per una completa descrizione dei contenuti delle categorie sopra elencate, si rimanda all'allegato A al Regolamento il quale specifica altresì che, ai fini delle declaratorie, per "opera" o per "intervento" si intende un insieme di lavorazioni capace di esplicare funzioni economiche e tecniche.

La qualificazione in ciascuna delle categorie di opere generali, individuate con l'acronimo "OG", è conseguita dimostrando capacità di svolgere in proprio o con qualsiasi altro mezzo l'attività di costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere o interventi per la cui realizzazio-

ne, finiti in ogni loro parte e pronti all'uso da parte dell'utilizzatore finale, siano necessarie una pluralità di specifiche lavorazioni. La qualificazione presuppone effettiva capacità operativa ed organizzativa dei fattori produttivi, specifica competenza nel coordinamento tecnico delle attività lavorative, nella gestione economico-finanziaria e nella conoscenza di tutte le regole tecniche e amministrative che disciplinano l'esecuzione di lavori pubblici. Ciascuna categoria di opere generali individua attività non ricomprese nelle altre categorie generali.

1.4.1.2. *Categorie di opere specializzate*

Le categorie specializzate, così come elencate nell'allegato A al Regolamento, sono le seguenti:

Acronimo	Oggetto	Acronimo	Oggetto
OS 1	Lavori in terra	OS 18-A	Componenti strutturali in acciaio
OS 2-A	Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico	OS 18-B	Componenti per facciate continue
OS 2-B	Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario	OS 19	Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento
OS 3	Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie	OS 20	Rilevamenti topografici
OS 4	Impianti elettromeccanici trasportatori	OS 21	Opere strutturali speciali
OS 5	Impianti pneumatici e antintrusione	OS 22	Impianti di potabilizzazione e depurazione
OS 6	Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	OS 23	Demolizione di opere
OS 7	Finiture di opere generali di natura edile e tecnica	OS 24	Verde e arredo urbano
OS 8	Opere di impermeabilizzazione	OS 25	Scavi archeologici
OS 9	Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico	OS 26	Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
OS 10	Segnaletica stradale non luminosa	OS 27	Impianti per la trazione elettrica
OS 11	Apparecchiature strutturali speciali	OS 28	Impianti termici e di condizionamento
OS 12-A	Barriere stradali di sicurezza	OS 29	Armamento ferroviario
OS 12-B	Barriere paramassi, ferma-neve e simili	OS 30	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
OS 13	Strutture prefabbricate in cemento armato	OS 31	Impianti per la mobilità sospesa
OS 14	Impianti di smaltimento e recupero rifiuti	OS 32	Strutture in legno
OS 15	Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali	OS 33	Coperture speciali
OS 16	Impianti per centrali produzione energia elettrica	OS 34	Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità

Acronimo	Oggetto	Acronimo	Oggetto
OS 17	Linee telefoniche ed impianti di telefonia	OS 35	Interventi a basso impatto ambientale

Tab. 1.4. *Categorie specializzate*

La declaratoria della categoria OS22 non opera alcuna distinzione tra opere elettromeccaniche ed edili; la stessa categoria comprende la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di impianti di depurazione di acque reflue, compreso il recupero del biogas e la produzione di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete.

La qualificazione in ciascuna delle categorie di opere specializzate, individuate con l'acronimo "OS", è conseguita dimostrando capacità di eseguire in proprio l'attività di esecuzione, ristrutturazione e manutenzione di specifiche lavorazioni che costituiscono di norma parte del processo realizzativo di un'opera o di un intervento e necessitano di una particolare specializzazione e professionalità. La qualificazione presuppone effettiva capacità operativa ed organizzativa dei fattori produttivi necessari alla completa esecuzione della lavorazione ed il possesso di tutte le specifiche abilitazioni tecniche ed amministrative previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

Le lavorazioni di cui alle categorie generali nonché alle categorie specializzate per le quali nell'allegata tabella "sintetica delle categorie" è prescritta la qualificazione obbligatoria, qualora siano indicate nel bando di gara o avviso di gara o lettera di invito, come categorie scorporabili, non possono essere eseguite dagli affidatari se privi delle relative adeguate qualificazioni.

I lavori pubblici aventi ad oggetto la manutenzione, il rinnovo e l'esecuzione del verde pubblico vanno considerate "servizi" se limitati ad attività di cura e regolazione di quanto esistente.

La semplice piantumazione connessa ad un intervento di arredo urbano o/a semplice manutenzione del verde sulle sedi autostradali non rientrano certamente nell'ambito definito dalla OG13, ma sono da ritenersi più propriamente dei "servizi", pertanto non valutabili ai fini della qualificazione delle imprese nelle categorie OG13 e OS24.

La circostanza che gli interventi di manutenzione del verde siano da effettuare in maniera preponderante in parchi, aree a verde attrezzate e aree scolastiche e in minima parte nelle sedi stradali non giustifica di per sé l'assoggettamento al settore di lavori.

In ogni caso con l'assoggettamento al settore dei lavori pubblici la stazione appaltante non può comunque richiedere nel bando per la partecipazione alla gara requisiti diversi da quelli già previsti per la qualificazione SOA per la categoria OS 24.

L'esigenza di realizzare i lavori in tempi circoscritti, con squadre composte da un numero adeguato di personale per garantire un livello ottimale della prestazione in tempi tali da non arrecare nocimento al patrimonio vegetazionale, può essere espressa come prescrizione in sede di capitolato speciale. Per partecipare alla gara non può essere, pertanto, richiesto all'impresa – oltre alla qualificazione SOA (ove necessaria) – di avere anche un determinato numero di dipendenti, potendo comunque l'esecutore sempre assumere successivamente tutto il personale necessario per eseguire i lavori come previsto nel capitolato^[5].

^[5] Autorità per la vigilanza. Deliberazione n. 34 del 17/03/2005.

1.4.1.3. Strutture, impianti e opere speciali

Come stabilito dal secondo comma dell'articolo 107, Regolamento, ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del Codice, si considerano strutture, impianti e opere speciali, le opere generali e specializzate, se di importo singolarmente superiore al 10% dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a € 150.000.

Tali categorie sono di seguito sinteticamente descritte e corrispondono alle categorie individuate nell'allegato A con l'acronimo OG o OS qui riportato:

	Oggetto	Acronimo
a)	Il restauro, la manutenzione di superfici decorate di beni architettonici, il restauro di beni culturali mobili, di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e librario	OS 2-A e OS 2-B
b)	La fornitura, l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti idrosanitari, del gas, antincendio, di cucina e di lavanderia	OS 3
c)	La fornitura, l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto	OS 4
d)	La fornitura, l'installazione, gestione e manutenzione di impianti pneumatici, di impianti antintrusione	OS 5
e)	La fornitura, l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi	OS 30
f)	I rilevamenti topografici speciali, le esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, le indagini geognostiche	OS 20-A e OS 20-B
g)	Le fondazioni speciali, i consolidamenti di terreni, i pozzi	OS 21
h)	La bonifica ambientale di materiali tossici e nocivi	OG 12
i)	La fornitura, la posa in opera e la manutenzione di dispositivi strutturali, giunti di dilatazione, apparecchi di appoggio, ritegni antisismici	OS 11
l)	La produzione in stabilimento industriale e la posa in opera di strutture e di elementi prefabbricati in cemento armato normale e precompresso	OS 13
m)	La fornitura, la posa in opera e la manutenzione dell'armamento ferroviario	OS 29
n)	La fornitura, la posa in opera e la manutenzione degli impianti per la trazione elettrica	OS 27
o)	La costruzione, e la manutenzione degli impianti di trattamento rifiuti	OS 14
p)	La costruzione e la manutenzione degli impianti di potabilizzazione e depurazione	OS 22
q)	La fornitura, il montaggio e la manutenzione di impianti termici e di condizionamento	OS 28
r)	La fornitura, l'installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici, tra loro coordinati e interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle precedenti lettere b), e) e q)	OG 11
s)	La fornitura, e la posa in opera e la manutenzione o la ristrutturazione delle opere di impermeabilizzazione	OS 8
t)	La produzione in stabilimento ed il montaggio in opera di componenti strutturali in acciaio o metallo	OS 18-A e OS 18-B
u)	La costruzione, la posa in opera e la manutenzione dei sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità	OS 34
v)	La fornitura, la posa in opera e la manutenzione delle barriere stradali di sicurezza	OS 12-A
z)	Scavi archeologici	OS 25

Tab. 1.5. *Categorie strutture, impianti e opere speciali*

1.4.1.4. *Incremento di un quinto*

Con il secondo comma dell'articolo 61, Regolamento, è stabilito che la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

1.4.1.5. *Subappaltabilità delle categorie diverse dalla prevalente*

Ai sensi dell'articolo 109, comma 1, Regolamento le imprese aggiudicatarie (quindi in possesso della qualificazione nella categoria prevalente) possono eseguire tutte le lavorazioni di cui si compone l'intervento appaltato oppure possono subappaltarle ad imprese qualificate. Lo stesso articolo 74, al comma 2, ha introdotto un'eccezione alla regola prima indicata, stabilendo che le imprese aggiudicatarie non possono eseguire direttamente le lavorazioni relative alle categorie di opere generali individuate nell'Allegato A nonché delle opere specializzate individuate nello stesso allegato come categorie a qualificazione obbligatoria, in pratica tutte tranne le seguenti:

- OS 6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi;
- OS 7 Finiture di opere generali di natura edile;
- OS 23 Demolizione di opere;
- OS 26 Pavimentazione e sovrastrutture speciali;
- OS 32 Strutture in legno.

Come previsto dalla stessa norma, tutte le citate lavorazioni sono comunque subappaltabili (ad imprese con adeguata qualificazione) e sono altresì scorporabili; a tal fine, esse vanno indicate nel bando di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale.

1.5. Qualificazione negli appalti misti

Per appalto misto si intende quello in cui l'oggetto della procedura di aggiudicazione e del successivo contratto è costituito da prestazioni eterogenee, ascrivibili a settori assoggettati a differenti discipline pubblicistiche (lavori, servizi, forniture), sicché sorge il problema dell'individuazione della disciplina applicabile a seconda della qualificabilità dell'appalto stesso in termini di lavori, servizi o forniture.

L'articolo 15, Codice, stabilisce che l'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto, deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dallo stesso Codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto.

Nei contratti misti la normativa sui lavori pubblici trova applicazione quando i lavori costituiscono l'oggetto principale dello stesso, a prescindere dalla rilevanza economica.

Le disposizioni del Codice, in materia di qualificazione, si applicano ogni qualvolta l'appalto misto comprende l'esecuzione di lavori, a prescindere dal valore e dall'accessorietà degli stessi rispetto ai servizi o alle forniture.

Nei bandi relativi ad appalti misti devono essere opportunamente evidenziate le categorie e le classifiche relative ai lavori da eseguire, ancorché accessori o di valore inferiore al 50% dell'importo dell'appalto.